

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Fallacia *ad hominem*: il diritto di critica ha dei limiti

L'esimente del diritto di critica non può essere invocata quando l'esposizione trasmodi in argomenta ad hominem, ossia in una fallacia retorica fondata sulla denigrazione della persona anziché sulla motivata confutazione delle sue opinioni o scelte.

Tribunale di Messina, ordinanza del 6.3.2026

TRIBUNALE DI MESSINA

Prima Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Viviana Scaramuzza,

letti gli atti del procedimento n.4755-1/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2026, osserva quanto segue.

CP_1 ha convenuto in giudizio Persona_1 proponendo ricorso

cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. e contestuale atto di citazione per il

risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da diffamazione aggravata a mezzo

di pubblicità.

L'attore, in particolare, ha esposto di essere un avvocato di riconosciuta reputazione nel Foro di Messina e di avere ricoperto nel tempo rilevanti incarichi istituzionali e forensi, deducendo che il convenuto, giornalista e autore di articoli pubblicati su testate online e diffusi tramite social network, avrebbe leso gravemente il suo onore e la sua reputazione mediante la pubblicazione di due articoli dal contenuto denigratorio e allusivo, nei quali la recente nomina dell'attore a Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ATM S.p.A. è stata rappresentata come frutto di opportunismo economico e di una presunta "conversione" politica.

In particolare, CP_1 ha evidenziato che tali articoli si fondono su affermazioni false, consistenti nell'erronea indicazione di un compenso annuo pari a € 60.000,00, in realtà triplicato rispetto a quello effettivamente previsto di € 20.000,00 lordi annui per la durata triennale dell'incarico, nonché nella negazione dell'esistenza di una procedura selettiva pubblica, che invece sarebbe stata regolarmente indetta e svolta da ATM S.p.A. mediante avviso pubblico del 17 giugno 2025.

Il ricorrente ha dedotto che l'uso di un linguaggio sarcastico e offensivo, unitamente alla consapevole alterazione della realtà fattuale, abbia determinato il superamento dei limiti del diritto di critica, integrando una condotta illecita ai sensi dell'art. 2043 c.c. e una diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p., in ragione dell'ampia diffusione degli scritti sul web e sui social network.

Ha rappresentato, inoltre, che, nonostante l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria conclusasi con esito negativo per la mancata partecipazione del convenuto, quest'ultimo avrebbe reiterato la condotta offensiva mediante la pubblicazione di un ulteriore articolo, aggravando il pregiudizio subito.

Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha chiesto in via cautelare l'adozione di un provvedimento inibitorio urgente volto alla rimozione dei contenuti diffamatori, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora nella persistente reperibilità online degli articoli, e nel merito ha chiesto l'accertamento dell'illiceità della condotta del convenuto, la sua condanna al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in € 25.000,00, oltre accessori, nonché la pubblicazione del dispositivo della sentenza e la rifusione delle spese di lite e di mediazione.

Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio Persona_1 rappresentando di essere giornalista pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 2017, privo di precedenti penali, civili o disciplinari per diffamazione, e di non avere mai avuto l'intenzione di ledere la reputazione professionale o politica dell'attore, del quale conosceva l'attività forense e con il quale aveva intrattenuto in passato rapporti improntati a correttezza e imparzialità.

Ha dedotto che le notizie ritenute diffamatorie dall'attore sarebbero state tratte da fonti istituzionali, in particolare dalla pagina social del Sindaco di Messina, e che i medesimi fatti sarebbero stati riportati anche da altre testate giornalistiche online, circostanza che, a suo dire, confermerebbe la rilevanza pubblica delle informazioni diffuse. Ha evidenziato di avere esercitato legittimamente il diritto di critica politica e di cronaca, tutelato dagli artt. 21 e 35 Cost., limitandosi a esprimere un giudizio sull'incoerenza politica dell'attore in relazione a incarichi ricevuti presso enti pubblici e alla successiva adesione a un movimento politico, senza utilizzare espressioni denigratorie o lesive della dignità personale.

Con riferimento al primo articolo, ha negato la presenza di contenuti offensivi, affermando che sarebbe stata criticata esclusivamente una scelta politica, mentre quanto al secondo articolo ha evidenziato che esso non conterrebbe alcun riferimento, neppure indiretto, all'attore e che l'espressione richiamata dall'attore non sarebbe idonea a consentirne l'identificazione da parte del lettore medio.

Il resistente, in particolare, ha dedotto che l'uso di termini quali "folgorazione" sia una metafora politica di ispirazione ironica, tipica del linguaggio della critica e della satira, e ha ribadito che la critica politica possa legittimamente assumere toni aspri e pungenti, purché non degeneri in gratuiti attacchi alla sfera privata.

In relazione alla contestazione sull'ammontare del compenso, il resistente ha constatato che la notizia sarebbe comunque sostanzialmente vera, in quanto riferita a un importo complessivo triennale, e che eventuali imprecisioni su aspetti marginali

non sarebbero idonee a escludere la verità del nucleo essenziale dell'informazione. Alla luce di quanto sopra dedotto e ritenuta l'insussistenza del dolo e di una concreta potenzialità lesiva della reputazione dell'attore, richiamando giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione, il resistente si è opposto alla richiesta di rimozione degli articoli, ritenendo prevalente il diritto dei cittadini a essere informati su incarichi pubblici e gestione di risorse pubbliche.

La domanda cautelare proposta da CP_1 ai sensi dell'art. 700 c.p.c. merita accoglimento.

Occorre preliminarmente ricordare che, secondo l'orientamento assolutamente costante della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica è scriminato soltanto qualora ricorrano congiuntamente i requisiti della verità oggettiva dei fatti narrati, della pertinenza dell'informazione rispetto a un interesse pubblico meritevole di tutela e della continenza formale dell'esposizione, intesa come rispetto di una forma civile e misurata (Cass. Sez. 3, 28 febbraio 2017, n. 5005; Cass. Sez. 3, 20 gennaio 2015, n. 841; Cass. Sez. 3, 18 ottobre 2005, n. 20140; Cass. Sez. 3, 13 febbraio 2002, n. 2066; Cass. Sez. 3, 9 aprile 1998, n. 3679; Cass. Sez. 1, 5 maggio 1995, n. 4871). Il difetto anche di uno solo di tali requisiti esclude l'operatività dell'esimente e rende la condotta illecita.

Ciò premesso, dall'esame degli articoli oggetto di contestazione emerge, in primo luogo, il mancato rispetto del requisito della verità oggettiva. Il convenuto ha affermato che l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ATM S.p.A. comporterebbe un compenso "da 60 mila euro l'anno" e che la nomina sarebbe avvenuta in assenza di selezioni o evidenze pubbliche, descrivendo il procedimento come opaco e privo di trasparenza.

Tali affermazioni risultano smentite dalla documentazione prodotta in atti. L'avviso pubblico di ATM S.p.A. del 17 giugno 2025 dimostra l'esistenza di una procedura selettiva aperta, pubblicata nella sezione "Società trasparente", con indicazione dettagliata dei requisiti, delle modalità di partecipazione e dei criteri di individuazione dei componenti dell'OdV.

Parimenti, il compenso del Presidente dell'OdV risulta fissato in € 20.000,00 lordi annui per la durata di tre esercizi sociali, per un totale complessivo di € 60.000,00, e non già in € 60.000,00 annui come riferito negli articoli.

L'erronea indicazione del compenso non può essere qualificata come mera imprecisione marginale o scusabile, poiché incide su un elemento centrale della narrazione ed è funzionale a sostenere la tesi dell'avidità e dell'opportunismo dell'attore.

Non ricorre, nel caso di specie, neppure l'ipotesi della satira, che soltanto in quanto espressione iperbolica e paradossale, immediatamente percepibile come tale, può sottrarsi al parametro della verità; gli articoli in esame, infatti, si presentano come cronaca e commento politico ancorati a dati fattuali proposti come reali e attendibili. Quanto al requisito della pertinenza, deve riconoscersi che la nomina di un professionista a un incarico in una società partecipata e il relativo compenso costituiscono temi di interesse pubblico, in quanto attinenti alla gestione di risorse pubbliche e a scelte amministrative suscettibili di scrutinio critico. Tuttavia, l'interesse pubblico all'informazione non può consistere nella mera curiosità o nella suggestione polemica, né può giustificare la diffusione di notizie non veritiere o distorte.

Come chiarito dalla giurisprudenza penale, l'esimente del diritto di cronaca è esclusa quando risulti oltrepassato il limite dell'attitudine della notizia a soddisfare un'oggettiva esigenza di informazione pubblica, risolvendosi altrimenti in un attentato all'altrui onorabilità (Cass. pen., Sez. 5, 12 dicembre 2007, n. 46295; Cass. pen., Sez. 6, 8 giugno 1971, n. 474). Nel caso concreto, l'interesse alla conoscenza dei fatti viene compromesso dalla rappresentazione alterata della realtà, che non informa correttamente il lettore ma lo orienta attraverso insinuazioni e suggestioni fondate su presupposti non veri.

Risulta altresì violato il requisito della continenza formale. Il linguaggio utilizzato negli articoli – con espressioni quali "folgorazione sulla via del portafoglio", "marzapane pronto a sciogliersi al calore di una poltrona ben remunerata", "svenduto la propria storia politica", "controllore di lusso" – eccede i limiti di una critica aspra ma civile e si risolve in un attacco diretto alla persona dell'attore, fondato sull'attribuzione di un movente

morale spregevole.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 3, n. 20140/2005), l'esimente non può essere invocata quando l'esposizione trasmodi in argomenta ad hominem, ossia in una fallacia retorica fondata sulla denigrazione della persona anziché sulla motivata confutazione delle sue opinioni o scelte.

Nel caso di specie, le espressioni adoperate non sono strumentali a una critica argomentata delle decisioni pubbliche, ma assumono una valenza gratuitamente offensiva, lesiva dell'immagine e del decoro dell'attore.

Alla luce di tali considerazioni, risulta integrato il fumus boni iuris della domanda cautelare, poiché l'esercizio del diritto di cronaca e di critica invocato dal convenuto non è scriminato per il difetto dei requisiti della verità e della continenza.

Sussiste altresì il periculum in mora. La permanenza online degli articoli comporta una diffusione potenzialmente illimitata e reiterata nel tempo, con possibilità di indicizzazione sui motori di ricerca e di ulteriore condivisione sui social network.

Tale modalità di diffusione determina un pregiudizio che si rinnova quotidianamente e che non risulta integralmente eliminabile mediante la sola tutela risarcitoria ex post, incidendo in modo stabile sulla reputazione professionale e personale dell'attore. La successiva pubblicazione di un secondo articolo, avvenuta dopo l'avvio della procedura di mediazione, dimostra la concreta attitudine della condotta a protrarsi e aggravarsi, rendendo attuale e concreto il rischio di un danno grave e irreparabile.

Le difese del resistente, incentrate sull'esercizio del diritto di critica politica, sulla provenienza delle notizie da fonti istituzionali e giornalistiche e sulla natura metaforica delle espressioni utilizzate, non sono idonee a superare tali conclusioni. La circostanza che altri organi di stampa abbiano trattato la medesima vicenda non esonera l'autore dall'obbligo di verifica autonoma della verità dei fatti, né giustifica l'uso di dati errati; parimenti, la qualificazione come metafora di espressioni che veicolano un giudizio morale negativo fondato su presupposti non veri non è sufficiente a ricondurre il testo nell'alveo della satira lecita.

In conclusione, risultano integrati entrambi i presupposti richiesti dall'art. 700 c.p.c., dovendosi pertanto accogliere la domanda cautelare proposta da CP_1 e disporre la misura inibitoria richiesta.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'accoglimento della domanda cautelare deve trovare concreta attuazione mediante l'adozione di un provvedimento inibitorio idoneo a porre fine alla condotta lesiva e a prevenire l'ulteriore aggravamento del danno.

In particolare, avuto riguardo alla natura dei contenuti diffamatori, alla loro attuale e persistente reperibilità online e alla conseguente capacità di reiterare nel tempo gli effetti pregiudizievoli sulla reputazione dell'attore, deve essere ordinato al convenuto Persona_1 di procedere alla rimozione integrale degli articoli oggetto di causa dai siti web e dalle piattaforme digitali a lui riconducibili entro il termine di sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva indiretta prevista dall'art. 614-bis c.p.c. La norma attribuisce al giudice il potere di determinare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva del provvedimento di condanna, al fine di rafforzarne l'effettività e di prevenire comportamenti dilatori o elusivi. Per tale sua finalità ritiene il Tribunale che essa possa essere applicata anche in sede cautelare (cfr. al riguardo Tribunale di Messina, ordinanza del 27 aprile 2021 resa dal dott. G. Minutoli nel giudizio n. 4885/2020 R.G.).

Considerata la diffusione potenzialmente illimitata dei contenuti tramite il mezzo telematico e la semplicità dell'attuazione dell'obbligo imposto a Persona_1 (consistente in un fare semplice e immediato, ossia la rimozione di contenuti digitali da siti e piattaforme online nella sua piena disponibilità), appare equo e proporzionato determinare la somma dovuta in € 100,00 per ogni giorno di inosservanza o di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione.

Tale misura si pone in linea con la funzione propria dell'art. 614 bis c.p.c., che non ha natura risarcitoria, ma eminentemente coercitiva e preventiva, ed è finalizzata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, in particolare quando, come nel caso di specie, il protrarsi dell'illecito determinerebbe un pregiudizio non integralmente eliminabile mediante la sola tutela risarcitoria successiva.

Alla luce di quanto esposto, il provvedimento cautelare deve pertanto contenere l'ordine di rimozione degli articoli entro il termine sopra indicato, nonché la previsione della somma dovuta per ogni giorno di inosservanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c., quale strumento necessario e proporzionato a garantire la piena ed effettiva tutela del diritto dell'attore.

Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare va adottata all'esito del giudizio di merito.

p.q.m.

Il Tribunale di Messina così provvede:

ordina a Persona_1 di procedere alla rimozione integrale degli articoli "La Folgorazione dell'Avvocato CP_1 ..." e "Il tariffario della schiena dritta" dai siti web "Voce di Popolo" e "voce di Sicilia" nonché dalla piattaforma "Facebook" e da ogni altro social network o sito web in cui tali articoli sono stati pubblicati dal resistente entro il termine di sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; determina, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la penalità di mora in € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra fissato e sino all'integrale adempimento; spese al merito.

Si comunichi.

Così deciso in Messina, il 5 marzo 2026

Il Giudice

dott.ssa Viviana Scaramu

TRIBUNALE DI MESSINA
